



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2428 del 2017, proposto da:

Consorzio Sinergie A.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Tozzi, con il quale è domiciliato presso lo studio di questi in Napoli, alla via Toledo 323;

contro

Comune di **Calvi Risorta**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con il quale è domiciliato presso lo studio di questi in Napoli, alla via Santa Lucia 62;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

della ordinanza sindacale/commissariale n. 15 del 5.5.2017 del Comune di **Calvi Risorta**;

nonché in via gradata per il risarcimento del danno subito e subendo dalla ricorrente per l'illegittimo operato della Stazione appaltante.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di **Calvi Risorta**;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2017 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, in relazione alla natura dell'atto impugnato, nel bilanciamento degli opposti interessi appare prevalente quello alla regolare prosecuzione del servizio di smaltimento della frazione organica dei rifiuti;

Ritenuto, ad una prima sommaria delibazione propria di tale fase di giudizio, che il provvedimento risulta adottato sulla base di effettive situazioni di eccezionale e urgente necessità, alla stregua di quanto disposto dall'art. 191 del T.U. n. 152/2006;

Ritenuto meritevole di condivisione l'unico profilo relativo al mancato adeguamento del canone per lo svolgimento del servizio, in relazione all'aumento degli indici ISTAT ovvero degli indici FOI, alla stregua di quanto condivisibilmente affermato in giurisprudenza in fattispecie analoghe (cfr. TAR Lecce, I Sez., 5.2.2016, n. 191 e TAR Catania, IV Sez., 7.7.2016, n. 1830);

Ritenuto, conclusivamente, che non sussistono i presupposti per sospendere l'efficacia dell'impugnata ordinanza contingibile ed urgente, fermo restando le

determinazioni di competenza dell'Amministrazione comunale circa l'adeguamento del canone per lo svolgimento del servizio;

Ritenuto di poter compensare le spese di giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) respinge la domanda cautelare, fatte salve le determinazioni di competenza dell'Amministrazione comunale circa l'adeguamento del canone per lo svolgimento del servizio;

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 4 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore

Paolo Marotta, Consigliere

L'ESTENSORE
Pierluigi Russo

IL PRESIDENTE
Santino Scudeller

IL SEGRETARIO